

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE
REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROROGA DEL BLOCCO DELLA
CONTRATTAZIONE E DEGLI AUTOMATISMI STIPENDIALI PER I PUBBLICI
DIPENDENTI, A NORMA DELL'ARTICOLO 16, COMMI 1,2 E 3, DEL DECRETO-
LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98.**

Relazione illustrativa e Tecnica

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio fissati dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, è stato predisposto il Regolamento ivi previsto.

L'adozione del regolamento si rende necessaria per la particolare contingenza economico-finanziaria, che richiede interventi non limitati al solo 2013, i cui effetti sono stati già scontati sui saldi di finanza pubblica.

Si sottolinea che sono sussistenti condizioni di eccezionalità tali da giustificare la proroga al 31.12.2014 di una serie di misure in materia di pubblico impiego, comunque con un orizzonte temporale limitato, come richiesto nei pareri delle Commissioni parlamentari.

In particolare, tale schema di provvedimento:

- al **comma 1 lettera a)**,proroga al 31 dicembre 2014 le seguenti misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
 - blocco dei trattamenti economici individuali (art.9, comma 1);
 - riduzione delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e individuazione del limite massimo per i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali (art. 9, comma 2);
 - limite massimo e riduzione dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale(art. 9, comma 2-bis);
 - blocchi riguardanti: meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendio, progressioni di carriera comunque denominate del personale contrattualizzato e di quello in regime di diritto pubblico (art. 9, comma 21);
- al**comma 1 lettera b)**,prorogaal 31 dicembre 2013, con effetto sull'anno 2014, dei blocchi introdotti dall' art. 9, comma 23, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, riguardanti il personale docente, educativo ed ATA della scuola;
- al **comma 1 lettera c)** consente la ripresa della contrattazione collettiva ai soli effetti normativi per gli anni 2013 e 2014, sterilizzando i soli effetti economici, ed annulla gli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011 per tutte le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 196/2009 e successive modificazioni;

- **al comma 1 lettera d)**, nel far salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale negli importi in atto corrisposti ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del predetto DL 78/2010, dispone, per gli anni 2013 e 2014, il blocco degli incrementi di tale indennità, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47 bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo altresì che la stessa, con riferimento al nuovo triennio contrattuale 2015 – 2017, venga calcolata, senza riassorbimento dei predetti importi, secondo le modalità e i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti (Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993, Intesa del 30 aprile 2009 per l'applicazione dell'Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del pubblico impiego e articolo 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001);
- **al comma 2**, estende al personale convenzionato del Servizio sanitario nazionale le disposizioni concernenti le proroghe al blocco dei trattamenti economici e delle procedure contrattuali disposte al comma 1.

Il complesso degli interventi previsti dà attuazione alle misure di cui all'art. 16, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. A seguito della sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale, negli interventi di proroga non si è tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, nella parte in cui dispone la riduzione dei trattamenti economici superiori a 90.000 e 150.000 euro, nonché del comma 22 del medesimo articolo. I relativi effetti finanziari sono stati già compensati adottando i provvedimenti previsti dall'apposita clausola di salvaguardia.

Per quanto riguarda gli interventi previsti dal citato articolo 16, comma 1, lettera a), riguardanti la proroga delle misure limitative del turn over, si fa presente che gli stessi sono stati già attuati dall'art. 14 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

Le economie relative agli interventi disposti col presente Regolamento sono già state scontate nell'ambito degli effetti del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, pertanto, non si determinano effetti finanziari aggiuntivi.

Si riporta di seguito un prospetto delle economie lorde recate da ciascuna misura indicata nel provvedimento in esame, comprensivo della quantificazione relativa alla proroga delle misure limitative del turn over disposta nell'ambito dell'art. 14 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

Interventi	Economie lorde				Note
	2013	2014	2015	2016	
Proroga di un anno delle disposizioni limitative delle assunzioni	0	42	156	226	

Blocco IVC anni 2013 e 2014 e individuazione triennio contrattuale 2015-2017 – proroga art. 9, comma 17, dl 78/2010.	0	801	0	0	Art. 1, comma 1, lett d)
Blocco dei meccanismi di adeguamento automatico per l'anno 2014 - proroga art. 9, comma 21, primo periodo, dl 78/2010.	0	107	107	107	Art. 1, comma 1, lett a)
Proroga del contenimento dell'indennità di diretta collaborazione - art. 9, comma 2, dl 78/2010.	0	1,4	0	0	Art. 1, comma 1, lett a)
Blocco anche per l'anno 2014 degli automatismi stipendiali per anzianità del personale in regime di diritto pubblico - proroga art. 9, comma 21, secondo periodo, dl 78/2010	0	53	96	93	Art. 1, comma 1, lett a)
Estensione all'anno 2013 della sospensione della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici per il personale della Scuola	0	300	300	300	Art. 1, comma 1, lett b)
TOTALE ECONOMIE LORDE	0	1.304	659	726	

La valutazione dell'impatto in termini di **indebitamento netto** - già scontata negli effetti del decreto-legge n. 98 del 2011, è quantificata - tenuto conto anche di alcuni arrotondamenti - in **640 mln.** per l'anno 2014, **310 mln.** per l'anno 2015 e **340 mln.** a decorrere dall'anno 2016. Tali importi non comprendono, in termini di indebitamento netto, i 30 mln di euro previsti dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 a decorrere dal 2013, per i quali sarà necessario provvedere attraverso gli strumenti previsti dal citato articolo 16.